

Novità 2017 per la compensazione dei crediti in F24

Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore a decorrere dal 24.4.2017 le novità dello specifico Decreto contenente la c.d. “Manovra correttiva”.

Tra le novità si segnala:

- la riduzione a € 5.000 del limite di utilizzo del credito tributario che richiede il visto di conformità;
- l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta.

L’articolo 3 del D.L. 50/2017 (c.d. “Manovra Correttiva”), prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. In particolare, **viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA**. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.

Contemporaneamente è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente esclusivamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Titolari di partita IVA

Pertanto, a partire dal 24 aprile 2017 **per i contribuenti titolari di partita IVA** il D.L. 50/2017 ha introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.

Per un modello F24 **con saldo positivo e senza compensazioni** il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo).

Persone fisiche non titolari di partita IVA

Nel caso delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a differenza di quanto previsto per imprese e autonomi, è prevista la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello di pagamento non presenti alcuna compensazione. L’obbligo di pagamento tramite home banking o canale intermediari sussiste nel caso di modello F24 con saldo positivo e compensazioni di qualsiasi tipo e nel caso di modello F24 a saldo zero.

Riepilogando

PER I TITOLARI DI PARTITA IVA	
Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

PER I NON TITOLARI DI PARTITA IVA	
Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo	Home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Busto Arsizio (VA), 4 Aprile 2017